



Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 26 MAR. 2018

**OGGETTO:** Presa d'atto della convenzione per tirocinio di formazione e orientamento, per infermieri tecnici di radiologia, fisioterapisti del Master di primo livello e per i medici ed gli avvocati del Master di secondo livello, tra l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu e l'Università Telematica Pegaso di Napoli

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 26 MAR. 2018 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE GENERALE Dott.ssa Graziella Pintus

Coadiuvato dal

Direttore Amministrativo

Dott.ssa Laura Balata

Direttore Sanitario

Dott. Vinicio Atzeni

**SU** proposta del Servizio SC Affari Generali

**PREMESSO** che con delibera n. 627 del 14.03.2018 questa Amministrazione ha approvato la bozza di convenzione di cui all'oggetto .

**VISTA** la convenzione che si allega al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale (All. n. 1)

**CON** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

## DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- Di prendere atto della convenzione per tirocinio di formazione e orientamento, per infermieri tecnici di radiologia, fisioterapisti del Master di primo livello e per i medici ed gli avvocati del Master di secondo livello, tra l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu e l'Università Telematica Pegaso di Napoli
- Di trasmettere la presente deliberazione all'Ufficio Formazione.

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Dott.ssa Laura Balata

**IL DIRETTORE SANITARIO**

Dott. Vinicio Atzeni

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott.ssa Graziella Pintus



Convenzione per Tirocinio

Tra

L'Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari P.I. 02315520920, Piazzale A.Ricchi 1, rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Graziella Pintus, nata a Cagliari Il giorno 1 Febbraio 1956 e residente in Cagliari

E

l'Università Telematica Pegaso di Napoli C.F. 05411471211, piazza Trieste e Trento n. 48, rappresentata dal presidente del Cda, dott. Danilo Iervolino nato a Napoli il 02 Aprile 1978 e residente in Palma Campania (Na)

Premesso

- Che l'Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari con deliberazione n. 478 del. 16.03.2016 Ha approvato il regolamento dei tirocini formativi e di specializzazione e successivamente revisionato con atto deliberativo n. 1010 del 08 Giugno 2016.
- Che l'Azienda Ospedaliera Brotzu sarà di seguito definita, in questo regolamento, per brevità "Azienda".
- Che lo stesso regolamento prevede la possibilità di effettuare periodi di tirocinio, comprese le fattispecie di formazione in specializzazione;
- Che per questo è necessario che a questa Amministrazione venga proposta specifica istanza e che la stessa debba sempre pervenire da un ente formativo qui denominato "Soggetto promotore";
- Che lo stesso Soggetto promotore debba individuare preventivamente il numero dei beneficiari della stessa convenzione;
- Che lo stesso Soggetto debba precisare l'esistenza di una copertura assicurativa a favore degli stessi, indicando il tipo di copertura e la durata;

Tutto ciò premesso

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 Oggetto**

La presente convenzione regola i rapporti tra il Soggetto promotore e l'Azienda concernenti l'attivazione del tirocinio per:

1. Infermieri, tecnici di Radiologia, Fisioterapisti iscritti al Master di Primo Livello;
2. Medici ed Avvocati iscritti al Master di Secondo Livello.

**Art. 2 Impegni delle parti**

Per l'attuazione del rapporto di collaborazione di cui all' art. 1 della presente convenzione, il soggetto promotore comunica che:

- Per periodi di formazione della durata che varia dai 5 ai 12 mesi potranno accedere alle attività di tirocinio n. 10 allievi per anno per un totale di 250 ore annue per i tirocini di 5 mesi e di 500 per i tirocini da 9-12 mesi per ciascun allievo;
- preliminarmente all'inizio di ogni periodo di formazione, il Soggetto promotore comunicherà all'Azienda i nominativi degli allievi che, dietro approvazione della Azienda stessa, potranno usufruire delle attività di tirocinio presso le strutture aziendali;
- Le modalità di svolgimento delle attività didattiche sia teoriche che pratiche, il calendario delle attività e le sedi delle stesse vengono stabiliti dai responsabili dell'Azienda e comunicati agli eventuali tutor indicati dal Soggetto promotore, che offriranno la loro disponibilità per una migliore organizzazione delle stesse;
- Le attività di tirocinio verranno svolte sotto la supervisione ed il coordinamento del personale dell'Azienda;
- Eventuali modifiche della presente convenzione dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame delle parti.
- Le convenzioni non sono rinnovabili tacitamente.

**Art. 3 Tirocinio e rapporto di lavoro**

I tirocini formativi e di orientamento attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro. Per ciascun tirocinante, inserito in Azienda in base alla presente convenzione viene predisposto, dal Soggetto promotore, un progetto formativo e di orientamento questo va compilato per la parte di spettanza al soggetto promotore e inviato successivamente all'Azienda Ospedaliera Brotzu, all'Ufficio Formazione, che provvederà a compilare la parte di propria competenza e procedere all'autorizzazione del tirocinio stesso.

Il progetto formativo deve indicare:

- Il nominativo del tirocinante;
- La convenzione alla quale si fa riferimento e la data della stipula;
- Il/i settore/i aziendale/i di inserimento, i nominativi del tutor e del responsabile aziendale;
- Gli gli obiettivi del tirocinio;
- Le modalità di svolgimento del tirocinio (giorni, orari, luoghi etc. );
- Le strutture aziendali ( presidi, reparti e uffici ) presso cui svolgere il tirocinio;
- Gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- La durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;

Della autorizzazione del singolo tirocinio verrà data comunicazione all'ente promotore.

#### Art.4 Tutorato e modalità esecutive

L' attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza in Azienda è seguita e controllata da un responsabile aziendale, nominato dall'Azienda (e di cui viene dato conto nel progetto formativo), cui il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità ed al quale risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa dello stage. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante deve: - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene i dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio; - osservare gli obblighi sanciti nel progetto formativo.

#### Art. 5 Garanzie e modalità assicurative

Il Soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso primarie compagnie assicurative operanti nel settore. Il Soggetto promotore solleva l'Azienda da ogni responsabilità relativa alle attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'Azienda e rientranti nel progetto formativo. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio l'Azienda si limiterà a comunicare tempestivamente al soggetto promotore l'evento al seguente indirizzo ([ufficioconvenzioni@pec.unipegaso.it](mailto:ufficioconvenzioni@pec.unipegaso.it)), mentre l'onere per la segnalazione dell'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ricade sul soggetto promotore.

Art. 6 Igiene e sicurezza.

L'Azienda si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando relativamente a ciò da qualsiasi onere il Soggetto promotore.

L'Azienda si impegna ad applicare ai tirocinanti la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza.

Art.7 Privacy

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate, e di acconsentire espressamente alla raccolta dei dati personali, nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, al fine esclusivo che gli stessi vengano trattati per la finalità della convenzione. Inoltre, i suddetti dati, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali. Titolari dei dati personali per quanto concerne la presente convenzione, sono rispettivamente l'Azienda e il Soggetto promotore. Le parti dichiarano, infine, di essere informate sui diritti sanciti dal Decreto legislativo 196/03. I tirocinanti sono individuati con riguardo ai trattamenti dei dati personali e sensibili quali incaricati nelle strutture di esercizio del tirocinio e sono sottoposti alle disposizioni e regolamenti interni per la privacy come qualunque dipendente "incaricato".

Art. 8 Registrazione e bollo

Il presente atto, verrà registrato solo in caso d'uso, a cura della parte interessata .

Art. 9 Foro Competente

Per qualunque controversia, relativa alla presente convenzione, sarà competente il Foro di Cagliari.

Art. 10 Durata

La presente Convenzione ha durata di anni quattro con decorrenza dalla sottoscrizione.

Cagliari, li

Azienda Ospedaliera G. Brotzu  
Il Direttore Generale  
Dott.ssa Graziella Pintus

Università telematica Pegaso  
il presidente del CDA  
Dott. Danilo Iervolino